

## **DELIBERA N. 432/12/CONS**

**REVOCA DELLE DELIBERE N. 578/00/CONS, RECANTE “ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 216/00/CONS: SANZIONI E DIFFIDE ALLE SOCIETÀ STREAM S.P.A. E TELEPIÙ S.P.A.” E N. 656/00/CONS, RECANTE “ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 216/00/CONS: NUOVE SANZIONI E ULTERIORI DIFFIDE ALLE SOCIETÀ STREAM S.P.A. E TELEPIÙ S.P.A.”**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 20 settembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 29 marzo 1999, n. 78, e in particolare l'art. 2, comma 2, secondo il quale: “*i decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato*”, demandando all'Autorità la determinazione degli “*standard di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1 luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate*”;

VISTO l'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, il quale ha disposto che “*All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I*”;

VISTE, in particolare, le condizioni riportate all'allegato n. 2, parte 1 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 177/2005 che ha abrogato l'art. 2, comma 2, della legge 78/99;

VISTA la delibera n. 216/00/CONS, recante “*Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato*”;

VISTE le delibere n. 578/00/CONS, recante “*Attuazione della delibera n. 216/00/CONS: sanzioni e diffide alle società Stream S.p.A. e Telepiù S.p.A.*” e n. 656/00/CONS, recante “*Attuazione della delibera n. 216/00/CONS: nuove sanzioni e ulteriori diffide alle società Stream S.p.A. e Telepiù S.p.A.*”,

VISTI i ricorsi presentati innanzi al T.A.R. Lazio dalla società Telepiù avverso le delibere nn. 578/00/CONS (n.r.g. 17668/2000) e 656/00/CONS (n.r.g. 18440/2000); nonché avverso il provvedimento dell’Autorità n. 2669/00/RM (n.r.g. 19112/2000); visti anche i ricorsi proposti da Stream relativi ai medesimi provvedimenti sanzionatori (n.r.g. 18406/2000 e 18511/2000);

VISTA la sospensione delle suddette procedure sanzionatorie, in data 22 novembre 2000, da parte dell’Autorità, all’esito dell’accordo raggiunto il 14 novembre 2000 dalle Società Stream e Telepiù (anche: “la o le Società”); e la successiva revoca della sospensione della procedura sanzionatoria, disposta dall’Autorità in data 4 maggio 2001, per il mancato rispetto dei termini contenuti nell’accordo del 14 novembre 2000 da parte delle due Società;

VISTA la relazione del Presidente dell’Autorità in occasione della Relazione Annuale 2001, nella quale si fissava la data del 26 agosto 2001 come termine ultimo entro il quale le Società avrebbero dovuto rendere disponibile agli utenti la fruizione, tramite un unico decoder, della programmazione a pagamento e della ricezione dei canali in chiaro;

CONSIDERATO che dal 26 agosto 2001 è stata effettivamente resa disponibile agli utenti la fruizione in modalità simulcrypt dei programmi a pagamento di ciascuna delle due piattaforme tramite un solo decoder e l’abilitazione della carta dell’utente di una Società, previa richiesta al *call center* dell’altra Società;

CONSIDERATO che la proposta di fusione tra le Società avrebbe portato alla realizzazione di una piattaforma unica, per cui un unico operatore si sarebbe trovato a disporre dei due sistemi di accesso all’epoca in uso e dei servizi tecnici necessari per la televisione a pagamento, e che a tale fusione l’Autorità aveva dato parere favorevole con delibera 146/02/CONS del 7 maggio 2002, in linea con la decisione favorevole dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, adottata il 13 maggio 2002;

CONSIDERATO che la predetta fusione è stata realizzata nel 2003 a seguito dell’acquisizione di Telepiù S.p.a. da parte di News Corp., già proprietaria del 50% di Stream S.p.A.; e che la società risultante ha provveduto all’integrale sostituzione del

parco decoder installato, offrendo alla clientela l'utilizzo di un decoder unico per la visione dei programmi a pagamento e la ricezione dei programmi in chiaro;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 2, della legge 78/99 è stato oggetto di abrogazione da parte dell'art. 54 del decreto legislativo 177/2005 e che l'abrogazione di tale disposizione, sulla quale si fondava la disciplina del decoder unico e, dunque, i provvedimenti sanzionatori oggetto del contenzioso giurisdizionale, costituisce una sopravvenienza normativa che assume rilevanza al fine della opportunità di una nuova valutazione dell'interesse pubblico;

VISTA la delibera n. 630/10/CONS, recante *"Consultazione pubblica sullo schema di classificazione dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale nell'ambito dell'istruttoria avviata con delibera n. 523/09/CONS"*;

CONSIDERATO che nella delibera n. 630/10/CONS l'Autorità ha *"CONSIDERATO che, alla luce della normativa vigente in materia, non risulta coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza stabiliti dall'ordinamento comunitario e nazionale, né compatibile con i principi sanciti dal Trattato UE in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi, una eventuale imposizione dell'Autorità relativa all'adozione di un "decoder unico", anche in considerazione delle numerose tipologie di apparati decodificatori esistenti sul mercato relativi a tutte le piattaforme di distribuzione e dei vari livelli di funzionalità integrate di cui gli stessi oggi dispongono; CONSIDERATO che appare, invece, conforme al quadro normativo esistente e rispondente agli obiettivi dell'istruttoria avviata con la delibera n. 523/09/CONS, l'introduzione di un sistema di classificazione degli apparati riceventi relativi a tutte le piattaforme trasmissive con la finalità di fornire agli utenti un utile ed ulteriore strumento orientativo per individuare la tipologia di decoder più adatta alle proprie esigenze"*;

PRESO ATTO del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 38310 del 27 luglio 2012, la quale si è espressa nel senso che nulla osta in via legale all'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO che, come rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato nel parere citato, le cause di cui trattasi furono rinviate su concorde richiesta delle parti in ragione dell'esistenza di una situazione di fatto all'epoca ancora in evoluzione; e che, pertanto, i provvedimenti a suo tempo adottati avrebbero presumibilmente richiesto un riesame all'esito dell'istruttoria allora in corso;

CONSIDERATO che la normativa sopravvenuta, in particolare l'art. 54 d.lgs. n. 177/2005 citato, ha sancito la libertà dei gestori dei programmi televisivi con accesso condizionato di adottare gli apparati di decodificazione del segnale più conformi alle proprie strategie commerciali; nonché in considerazione del fatto che tale libertà d'impresa è conforme ai principi comunitari vigenti;

CONSIDERATA la necessità, alla luce delle sopravvenienze normative e di fatto, nonché del notevole lasso temporale finora intercorso, che l'Autorità si determini in tempo utile per la nuova udienza di discussione, che risulta già fissata per il giorno 3 ottobre 2012;

RITENUTO, quindi, sussistente un significativo mutamento della situazione di fatto e del fondamento di diritto che rendono opportuna una nuova valutazione delle ragioni di interesse pubblico originariamente sottese all'adozione dei provvedimenti sanzionatori in argomento;

RITENUTO, infine, che per tutte le ragioni espresse nella presente premessa, l'esito del riesame conduce al concreto esercizio del potere di autotutela, mediante la revoca delle delibere nn. 578/00/CONS e 656/00/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 223/12/CONS;

#### **DELIBERA**

##### **Articolo Unico**

##### **(Revoca delle delibere NN. 578/00/CONS e 656/00/CONS)**

Sono revocate, per le ragioni di cui in motivazione, le delibere nn. 578/00/CONS e 656/00/CONS, recanti rispettivamente *“Attuazione della delibera n. 216/00/CONS: sanzioni e diffide alle società Stream S.p.A. e Telepiù S.p.A.”* e *“Attuazione della delibera n. 216/00/CONS: nuove sanzioni e ulteriori diffide alle società Stream S.p.A. e Telepiù S.p.A.”*, e gli atti ad esse connessi e collegati.

Roma, lì 20 settembre 2012

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
Antonio Perrucci